

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1698

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1989

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129,  
recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione  
su alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, in presenza delle variazioni dei prezzi medi europei di taluni prodotti petroliferi rilevati in data 11 aprile 1989, realizza una manovra di modifica delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su tali prodotti con l'intendimento di contenere, nei limiti delle disponibilità finanziarie che un equilibrato aumento consente di reperire, l'impatto che le predette variazioni potrebbero comportare sui prezzi interni.

In primo luogo il provvedimento riduce l'imposta di fabbricazione - in misura pari agli aumenti rilevati su base europea sulla benzina - in modo che il prezzo alla pompa della benzina super e della benzina normale non subisca aumenti, ma rimanga inalterato. Con il decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, era stata disposta una riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina di lire 23,34 al litro fino al 10 giugno 1989; con il decreto-legge in esame si aggiunge ora la ulteriore riduzione di lire 27,18 al litro, così che il prezzo della benzina continua a rimanere ancora invariato rispetto a quello attuale (benzina super lire 1.360 al litro; benzina normale lire 1.310 al litro); è previsto che la norma operi fino al 30 giugno 1989.

Per quanto riguarda invece il gasolio, si è ritenuto di prorogare fino al 30 giugno 1989 la misura dell'imposta di fabbricazione stabilita con il citato decreto legislativo n. 124 del 1989.

Trattandosi di una conferma, e non di una riduzione, della misura vigente dell'imposta di fabbricazione, il gasolio per autotrazione subisce un aumento di prezzo di circa lire 13 al litro in conseguenza degli aumenti dei prezzi medi europei di tale prodotto.

Al fine di far fronte alle minori entrate che nel corrente anno si verificano per effetto delle riduzioni di imposta come sopra stabilite, si dispone l'aumento dell'imposta di fabbricazione:

sugli oli lubrificanti, in misura di lire 50 al chilogrammo;

sugli oli combustibili ad alto tenore di zolfo (in modo da incentivare l'uso dei combustibili meno inquinanti), in misura di lire 5 al chilogrammo;

sul gas di petrolio liquefatto (GPL) per uso autotrazione, in misura pari a lire 50 al litro, nella tendenza ad allinearne il prezzo a quello degli altri carburanti.

Le maggiori entrate derivanti dai predetti aumenti, stimate in lire 185 miliardi per l'anno in corso e in lire 260 miliardi su base annua, consentono di operare le riduzioni di imposta sopra illustrate che si verificheranno nel solo anno 1989 e che possono essere stimate nel minore ammontare di lire 145 miliardi; l'eccedenza delle maggiori entrate che si acquisiscono con il decreto-legge potrà essere destinata alla copertura di eventuali ulteriori riduzioni dell'imposta di fabbricazione disposte ai sensi delle leggi 9 ottobre 1987, n. 417, e 4 marzo 1989, n. 76.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del decreto-legge riduce, fino al 30 giugno 1989, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso da quello lampante) nella misura di lire 27,18 al litro.

L'aliquota varia, quindi, da lire 80.266 a lire 77.548 per ettolitro.

Tale riduzione comporta minori entrate valutate in lire 95 miliardi (litri 16,5 miliardi di benzina  $\times$  27,18 = 448 miliardi su base annua; per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno = giorni 77;  $448 : 365 \times 77 = 95$  miliardi).

Nel comma 2 dell'articolo 1 viene stabilito che le riduzioni di imposta previste dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, per le aliquote non modificate dal decreto-legge, vengono prorogate fino al 30 giugno 1989.

Le minori entrate derivanti da tale proroga sono stimate in lire 50 miliardi (minori entrate derivanti dal decreto legislativo n. 124 del 1989 lire 150 miliardi pari a lire 2,5 miliardi al giorno;  $2,5 \times 20$  giorni = 50 miliardi).

L'articolo 2 del decreto-legge prevede i seguenti aumenti di aliquota:

a) oli lubrificanti e prodotti assoggettati allo stesso trattamento fiscale (oli da gas, oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali, estratti aromatici) da lire 44.500 a lire 49.500 per cento chilogrammi, corrispondente, per i prodotti tassati in volume, a lire 41.335 per ettolitro;

b) oli combustibili ad alto tenore di zolfo (ATZ) le cui aliquote di imposta vengono aumentate nella misura di lire 5 al chilogrammo;

c) oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi le cui aliquote vengono ritoccate per la diversa incidenza fiscale dell'olio combustibile denso ATZ che entra a far parte della composizione di detti prodotti costituiti, come è noto, da una miscela di olio combustibile denso e gasolio;

d) gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso autotrazione la cui aliquota aumenta di lire 50 al litro. Conseguentemente, l'aliquota per cento chilogrammi viene aumentata da lire 28.500 a lire 37.590, tenendo conto della densità convenzionale di 0,550.

Le maggiori entrate derivanti dai predetti aumenti risultano dal seguente prospetto:

(in miliardi di lire)

	1989	Base annua
Oli lubrificanti (tonnellate 640 $\times$ 50.000) .....	23	32
Oli combustibili ATZ (tonnellate 22 milioni $\times$ 5.000)	78	110
GPL/auto (litri 1,5 miliardi $\times$ 50) .....	53	75
IVA su predetti aumenti .....	31	43
TOTALE ...	185	260

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

*Decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1989.*

## **Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, è ridotta fino al 30 giugno 1989:

a) da L. 80.266 a L. 77.548 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.026,60 a L. 7.754,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, relative alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sugli oli da gas da usare come combustibile, sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento, hanno effetto fino al 30 giugno 1989.

#### Articolo 2.

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg., limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B da L. 11.075 a L. 11.450, da L. 13.090 a L. 13.440 e da L. 39.284 a L. 39.309 per cento kg.;

g) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

2. Gli aumenti di aliquote stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati, od importati con il pagamento della sovrimposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

#### Articolo 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, valutate complessivamente in lire 145 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo, fino al predetto importo, delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2; l'eccedenza potrà essere destinata alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO - FANFANI  
- BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI